

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Monza

S.C. Gestione Risorse Umane



ASST Monza  
N. ASST-2018-0002850  
del 24-01-2018 In Uscita

Al Presidente  
Collegio Sindacale

Sede

Oggetto: Relazione Illustrativa e Tecnico-finanziaria relativa all'Accordo Sindacale siglato con le OO.SS. del Comparto in data 13.12.2017.

Si trasmette, in allegato alla presente, ai fini della prescritta certificazione quanto segue:

- Relazione illustrativa e tecnico finanziaria su "Accordo per la progressione orizzontale del personale del Comparto" dell'Accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 13.12.2017.

Cordiali saluti.

S.C. Gestione Risorse Umane

Il Direttore  
(Dott. Leonardo Tozza)

Responsabile del procedimento: Leonardo Tozza ☎ 039.233.9544

---

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza  
sede legale

20900 Monza MB - Via G. Pergolesi, 33 - Tel.039.233.1 Fax 039.233.9775 - www.asst-monza.it P.IVA 09314290967 C.F. 09314290967

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

(redatta ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e della Circolare M.E.F. n. 25 del 19/07/2012 prot. n. 64981 e ss.mm.ii)

**Modulo 1 – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto dell'Accordo sindacale integrativo per la progressione orizzontale del personale dell'Area del Comparto – ASST di Monza.**

**Scheda I.1**

Data di sottoscrizione dell'accordo		13 dicembre 2017
Periodo temporale di vigenza		Decorrenza 01.01.2017
Composizione della delegazione trattante		Parte pubblica: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Socio-sanitario e Direttore S.C. Risorse Umane
		OO.SS. territoriali ammesse alla contrattazione: CGIL-funzione pubblica, CISL-FPS, UIL-FPL, FSI.
		R.S.U. aziendale
Soggetti destinatari		Personale non dirigente dell'area del Comparto sanità
Materie trattate dall'Accordo integrativo		<p>Criteria generali per accedere alle selezioni per l'assegnazione della fascia superiore al personale non dirigente dell'Area Comparto sanità.</p> <p>Quantificazione delle risorse disponibili per i passaggi di fascia con decorrenza 1° gennaio 2016.</p> <p>Modalità di copertura della spesa.</p>
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento del Collegio Sindacale. Allegazione della certificazione del Collegio Sindacale alla Relazione illustrativa	<p>Nel verbale n. 23 del 19 gennaio 2017 il Collegio Sindacale ha preso atto delle movimentazioni all'interno dei Fondi contrattuali che sono state effettuate nel rispetto di quanto previsto dai CC.CC.NN.L., da disposizioni nazionali e dalle linee di indirizzo regionali in materia, tra cui i protocolli sindacali siglati in data 18 gennaio 2016 tra l'Assessorato Welfare e le OO.SS. regionali.</p> <p>Nella seduta dell'8 giugno 2017 con verbale n. 10/2017, il Collegio Sindacale ha certificato i fondi contrattuali del personale del Comparto per l'anno 2016, successivamente consolidati con delibera n. 927 del 16 giugno 2017.</p> <p>Nella seduta del 15 dicembre 2017 con verbale n. 22/2017, il Collegio Sindacale ha certificato i fondi contrattuali del personale del Comparto per l'anno 2017.</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>L'art. 16 del D.lgs. 150/2009 che prevede la redazione del piano della performance e della relazione sulla performance (art. 10) non trova diretta applicazione per il S.S.N.; la Regione Lombardia ha tuttavia dato disposizioni per la redazione del Piano della Performance con la D.G.R. n. IX/2633 del 06.12.2011. Di conseguenza l'Azienda ha adottato con deliberazione n. 20 del 29.01.2016 il "Piano triennale della Performance 2016-1018" di cui all'art. 10, comma 1, lett. A) del D.L.vo 150/2009 della ASST di Monza.</p>

**Modulo 2 – Illustrazione dell'articolato dell'Accordo sindacale integrativo per la costituzione dei Fondi 2016 e l'armonizzazione contrattuale per il personale del Comparto – ASST di Monza.**



Premesso che, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie facenti capo all'ex ASL della Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

**Richiamati:**

- l'accordo regionale intervenuto il 18 gennaio 2016 tra l'assessorato Welfare e le OO.SS. regionali del Comparto Sanità, che prevede criteri per l'armonizzazione del trattamento economico del personale coinvolto nel processo di ridefinizione degli assetti istituzionali a seguito dell'attuazione della riforma sanitaria di cui alla L.R. 23/2015;
- l'accordo intervenuto in data 29 dicembre 2016 tra l'Azienda, la RSU e le OO.SS. rappresentative dell'area contrattuale del comparto per la costituzione dei Fondi e l'armonizzazione contrattuale per il personale del comparto della ASST di Monza, nel quale sono stati definiti i seguenti criteri di massima da perseguire in sede di armonizzazione:
  - la massima coerenza con la storia contrattuale e il minimo impatto rispetto alle situazioni contrattuali di provenienza, con lo scopo di massimizzare il benessere diffuso e l'equità di trattamento dei lavoratori;
  - la ricerca di situazioni perequative anche in ottica pluriennale in presenza di situazioni evidentemente sperequative derivanti dalla situazione di base.

E' stato altresì definito un crono programma di massima che ha previsto, entro l'anno 2017, tra gli altri, il completamento del processo di omogeneizzazione dei Fondi contrattuali e degli Accordi integrativi aziendali sulla produttività collettiva e sulle progressioni orizzontali del personale della ASST di Monza;

Dato atto che la contrattazione vigente nelle ex aziende sanitarie confluite nella ASST di Monza risulta essere applicata fino ad avvenuta sottoscrizione di nuovi Accordi;

In data 13 dicembre 2017 è stato sottoscritto con le OO.SS. e la R.S.U. del personale non dirigente dell'Area del Comparto sanità l'Accordo che disciplina i criteri e le modalità per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2017.

L'ammontare complessivo delle risorse economiche disponibili per l'assegnazione della fascia economica superiore al personale non dirigente del Comparto sanità è costituito dal residuo del Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art. 9 CCNL 31/07/2009) che viene quantificato per l'anno 2017 a circa € 748.000,00.

In sede di contrattazione integrativa aziendale viene stabilito che detto residuo che costituisce il limite delle risorse economiche disponibili per le progressioni economiche orizzontali dei dipendenti deve essere interamente utilizzato per le progressioni economiche orizzontali dell'anno 2017.

In sede di contrattazione integrativa aziendale vengono inoltre fissati i criteri che danno diritto alla attribuzione della fascia superiore mediante la formazione di graduatorie per il passaggio di fascia. Al riguardo vengono considerate le schede di valutazione individuale del personale dell'anno precedente (2016) quale procedura selettiva nel rispetto di quanto stabilito dai CC.CC.NN.L vigenti in particolare:

art. 35, comma 4 del CCNL 07.04.1999 (rispetto dei limiti delle risorse disponibili nel fondo art. 9, fermo restando i principi di selezione previsti dal art. 52, comma 1 bis del D.lgs 165/2001) e

art. 3 del CCNL 10.04.2008 (permanenza di almeno due anni nella fascia economica di appartenenza).

L'accesso alla procedura selettiva viene disciplinato dall'art. 3 dell'Accordo sottoscritto il 13.12.2017, in particolare le modalità di formazione delle graduatorie vengono disciplinate dai commi 4, 5 e 7, mentre il comma 6 specifica i criteri di esclusione.

La decorrenza della fascia è dal 01.01.2017, ed il relativo pagamento potrà avvenire a conclusione dell'iter previsto dalle normative vigenti con adozione del conseguente atto deliberativo del Direttore Generale. E' stato previsto che si possa procedere all'assegnazione delle fasce, al personale utilmente collocato nella graduatoria e previa deliberazione del Direttore Generale, indicativamente con le competenze stipendiali del mese di febbraio 2018.

**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**

(redatta ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e della Circolare M.E.F. n. 25 del 19/07/2012 prot. n. 6498] e ss.mm.ii)

**Modulo 1 – La costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa**

Visti i Protocolli sindacali siglati in data 18 gennaio 2016 tra Assessorato Welfare e le OO.SS. regionali del comparto Sanità che disciplinano le modalità e i criteri per la determinazione dei Fondi contrattuali che devono essere seguiti dai nuovi Enti costituiti ATS/ASST, con particolare riferimento alle casistiche dove è stato previsto lo scorporo per incorporazione di parte di una precedente Azienda Ospedaliera o ASL;

Considerato il decreto n.11973 del 31.12.2015, poi integrato con decreto n. 2771 del 31.03.2016, con il quale la Direzione Generale Welfare Regione Lombardia ha proceduto all'assegnazione definitiva per l'anno 2016 alla ASST di Monza del personale dipendente;

Evidenziato che in data 19 dicembre 2016 è stato sottoscritto dai Direttori Generali ASST/ATS e dai responsabili risorse umane il "Verbale per la ricognizione dei Fondi 2016 e l'armonizzazione contrattuale per il personale delle Aree dirigenziali e del comparto – ATS Monza – ASST Monza – ASST Vimercate", unitamente alle schede di riparto contenenti i valori economici delle quote di fondo che sono state trasferite in relazione all'assegnazione del personale al 01.01.2016 (punti 4 e 5 delle disposizioni generali dei Protocolli sindacali del 18gennaio 2016);

**TUTTO CIO' PREMESSO**

in data 29 dicembre 2016 è stato sottoscritto con la R.S.U. aziendale e le OO.SS. del Comparto l'accordo per la costituzione dei fondi e l'armonizzazione contrattuale per il personale del comparto – ASST di Monza con allegate schede di quantificazione dei fondi contrattuali del Comparto anno 2016 determinati ai sensi dei protocolli regionali del 18/01/2016 che di seguito si riportano, distintamente per sezioni Sanitaria e Territoriale del bilancio aziendale:

*Sezione Sanitaria ed AREU*

FONDI 2016 aggiornati CCNL 2006/09 II° Biennio Economico	Ex-A.O. SAN GERARDO+AREU	Ex-A.O. DESIO-VIMERCATE	TOTALE FONDI ASST-MONZA "Bilancio Sanitario+AREU"
FONDO ART. 9 FASCE, POSIZ. ORGANIZZ..	8.315.782,97	3.339.000,00	11.654.782,97
FONDO ART.8 PROD.COLLETTIVA	2.972.986,91	896.000,00	3.868.986,91
FONDO ART. 7 STRAORDINARI E DISAGIO	4.168.153,31	1.654.000,00	5.822.153,31
<b>TOTALE</b>	<b>15.456.923,19</b>	<b>5.889.000</b>	<b>21.345.923,19</b>

*Sezione Territoriale*

FONDI 2016 aggiornati CCNL 2006/09 II° Biennio Economico	Ex-ASL MONZA	Ex-ASL MILANO I	TOTALE FONDI ASST-MONZA "Bilancio Territorio"
FONDO ART. 9 FASCE, POSIZ. ORGANIZZ.	1.415.000,00	110.000,00	1.525.000,00
FONDO ART.8 PROD.COLLETTIVA	636.000,00	44.000,00	680.000,00
FONDO ART. 7 STRAORDINARI E DISAGIO	461.000,00	33.000,00	494.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.512.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>2.699.000,00</b>



per un valore complessivo di bilancio come di seguito indicato:

FONDI 2016 aggiornati CCNL 2006/09 II° Biennio Economico	TOTALE FONDI ASST-MONZA "Bilancio Sanitario+AREU"	TOTALE FONDI ASST-MONZA "Bilancio Territorio"	TOTALE FONDI ASST-MONZA ANNO 2016
<b>FONDO ART. 9 FASCE, POSIZIONI ORGANIZZ.</b>	11.654.782,97	1.525.000,00	13.179.782,97
<b>FONDO ART.8 PROD.COLLETTIVA</b>	3.868.986,91	680.000,00	4.548.986,91
<b>FONDO ART. 7 STRAORDINARI E DISAGIO</b>	5.822.153,31	494.000,00	6.316.153,31
<b>TOTALE</b>	<b>21.345.923,19</b>	<b>2.699.000,00</b>	<b>24.044.923,19</b>

In data 30.12.2016 le schede di ricognizione dei Fondi contrattuali 2016, unitamente al verbale del 19.12.2016 sottoscritto dai Direttori Generali ASST/ATS e dai responsabili risorse umane, sono state trasmesse, a cura di ATS Monza, alla D.G. Welfare della Regione Lombardia (nota dell'ATS della Brianza prot. n. 0071945/16 del 30.12.2016). I fondi contrattuali così determinati per l'anno 2016, ad invarianza dei costi a carico del F.S.R., (punto 6 delle disposizioni generali dei Protocolli sindacali del 18 gennaio 2016) sono stati esposti nel Bilancio di esercizio 2016.

Con deliberazione n. 927 del 16.06.2017 sono stati deliberati i Fondi contrattuali del Comparto per l'anno 2016 della ASST di Monza. Tali Fondi sono stati approvati dal Collegio dei Revisori nella seduta del 8 giugno 2017 (verbale n. 10/2017) unitamente ad apposita Relazione illustrativa e tecnico finanziaria redatta a cura del Dirigente S.C. Risorse umane prot. n. 0022108 del 08/06/2017.

Inoltre, con nota prot. n. 44103 del 15.11.2017 sono state trasmesse in Regione Lombardia le tabelle denominate "Modello ricognizione dei fondi contrattuali Comparto - anno 2016" contenenti i valori economici di costituzione e utilizzo dei fondi contrattuali di che trattasi con riferimento all'esercizio 2016.

Con riferimento all'anno 2017 i fondi contrattuali costituiti per l'anno 2016 con delibera n. 927 del 16.06.2017 sono stati integrati dalle quote relative al personale afferito con decorrenza 01.01.2017 (personale addetto alle vaccinazioni e personale amministrativo assegnato alle funzioni centralizzate) e 01.04.2017 (personale addetto alla funzione protesica) provenienti dalla ATS della Brianza, dalla ATS Milano 1 e dalla ASST di Vimercate. I fondi contrattuali così determinati per l'anno 2017, ad invarianza di costi a carico del F.S.R., sono stati rendicontati a Regione Lombardia a cura di ATS della Brianza con note prot. n. 0070259/16 del 20/12/2016 e prot. n. 0058233/17 del 20/07/2017, e a cura di ASST di Monza con nota prot. n. 0041466/2016 del 15/12/2016 e consolidati nel mese di luglio nel Bilancio di Assestamento esercizio 2017.

Di seguito, si riportano i Fondi contrattuali anno 2017, distinti nella sezione Bilancio Sanitario e Bilancio Territorio, per gli importi complessivamente riportati nel Bilancio di Assestamento esercizio 2017 redatto nel mese di luglio 2017 e nel 4° C.E.T. 2017:

#### TOTALE BILANCIO SANITARIO

FONDI 2017 aggiornati CCNL 2006/09 II° Biennio Economico	FONDO 2016	INCR.1/1/17 AMM.VI ASST VIMERCATE	INCR.1/1/17 AMM.VI ATS MONZA	INCR.1/1/17 AMM.VI ATS MILANO	INCR.1/1/17 PERSONALE ESACRI	FONDI 2017
FONDO ART. 9 FASCE	11 654 782.97	63 359 00	71 828 19	9 356 91		11 799 327.07
FONDO ART. 8 PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	3 868 986 91	18 824 00	47 924 75	10 227 57	5 440 88	3 951 404.11



FONDO ART. 7 DISAGIO/STRAORD.	5 822 153.31	3 048.00	29 054.08	2 764.00	12 500.04	5 869 519.43
<b>TOTALE</b>	<b>21 345 923.19</b>	<b>85 231.00</b>	<b>148 807.02</b>	<b>22 348.48</b>	<b>17 940.92</b>	<b>21 620 250.61</b>

**TOTALE BILANCIO  
TERRITORIO**

FONDI 2017 aggiornati CCNL 2006/09 II° Biennio Economico	FONDO 2016	INCR.1/1/17 VACCINAZIONI ATS MONZA	INCR.1/4/17 PROTESICA ATS MONZA			FONDI 2017
FONDO ART. 9 FASCE	1 525 000.00	102 682.73	18 263.00	-	-	1 645 945.73
FONDO ART. 8 PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	680 000.00	51 715.28	9 917.00	-	-	741 632.28
FONDO ART. 7 DISAGIO/STRAORD.	494 000.00	4 991.73	-	-	-	498 991.73
<b>TOTALE</b>	<b>2 699 000.00</b>	<b>159 389.74</b>	<b>28 180.00</b>	-	-	<b>2 886 569.74</b>

**Valore complessivo di  
Bilancio****ASST-MONZA RIEPILOGO FONDI 2017**

FONDI 2016 aggiornati CCNL 2006/09 II° Biennio Economico (deliberazione n. 927 del 16/06/2017)	FONDO 2016	INCR.1/1/17 AMM.VI ASST VIMERCATE	INCR.1/1/17 AMM.VI ATS MONZA	INCR.1/1/17 AMM.VI ATS MILANO	INCR.1/1/17 PERSONALE ESACRI	FONDI 2017
		INCR.1/1/17 VACCINAZIONI ATS MONZA	INCR.1/4/17 PROTESICA ATS MONZA			
FONDO ART. 9 FASCE	13 179 782.87	166 041.73	90 091.19	9 356.81		13 445 272.80
FONDO ART. 8 PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	4 548 986.81	70 539.28	57 841.75	10 227.57	5 440.88	4 693 036.39
FONDO ART. 7 DISAGIO/STRAORD.	6 316 153.31	8 039.73	29 054.08	2 764.00	12 500.04	6 368 511.16
<b>TOTALE ASST MONZA</b>	<b>24 044 923.19</b>	<b>244 620.74</b>	<b>176 987.02</b>	<b>22 348.48</b>	<b>17 940.92</b>	<b>24 506 820.35</b>

totale incrementi

461 897.16

**Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno art. 7 C.C.N.L. 31 luglio 2009	€	6.368.511,16
Fondo della Produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali art. 8 C.C.N.L. 31 luglio 2009	€	4.693.036,39
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, posizioni organizzative, indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica art. 9 C.C.N.L. 31 luglio 2009	€	13.445.272,80
<b>TOTALE FONDI ASST MONZA</b>	€	<b>24.506.820,35</b>



### **Sezione II – Risorse variabili**

Ai sensi dell'art. 30 co. 5 del C.C.N.L. 19 aprile 2004 e art. 9, co. 3 C.C.N.L. 10 aprile 2008 quadriennio normativo 2006/2009, con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa aziendale, è confermata la regola che, *ove a consuntivo il fondo aziendale per il lavoro straordinario e condizioni disagio (art. 7) e il fondo delle fasce retributive, posizioni organizzative, indennità professionale spec. (art. 9) non risultino del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente assegnate al fondo della produttività (art. 8) ed assegnate al personale del comparto quale saldo produttività collettiva dell'anno di riferimento. Tali risorse non si storicizzano all'interno del Fondo produttività e pertanto vengono riassegnate ai rispettivi fondi di provenienza nell'anno successivo.*

Relativamente all'esercizio 2017, tali risorse verranno esposte nel Bilancio Consuntivo 2017 ed ampiamente dettagliate nei flussi informativi del personale (tabella 15 Conto Annuale esercizio 2017 e FLUPER flusso "C").

### **Sezione III – Decurtazione dei Fondi**

**Vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare dei fondi:**

**L'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010** convertito in legge 122/2010 prevede che:

1. "I fondi così costituiti per ciascuno degli anni 2011, 2012, e 2013 nel caso superino il valore determinato per l'anno 2010, vanno ricondotti a tale importo";
2. "deve essere operata, per ciascuno degli anni 2011, 2012, e 2013 la riduzione proporzionale dei fondi, sulla base del confronto tra il valore medio dei dipendenti presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (media aritmetica) dei presenti rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno;
3. il D.P.R. del 4 settembre 2013 n. 122 "Regolamento in materia del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti" a norma dell'art. 16, co. 1, 2 e 3 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, proroga al 31 dicembre 2014 quanto disposto dal D.L. 78/2010 art. 9, comma 2 bis.

**Il comma 456 dell'art. 1 della legge n. 147/2013** (Legge di Stabilità 2014) ha modificato l'art. 9 co. 2-bis del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. Più precisamente nell'art. 9 co. 2-bis del D.L. 78/2010, le parole "*e sino al 31 dicembre 2013*" vengono sostituite dalle seguenti "*e sino al 31 dicembre 2014*" ed ha inoltre introdotto nella parte finale del testo il seguente periodo "*A decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate attualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*".

**Il comma 236 dell'art. 1 della legge 208 del 28 dicembre 2015** (Legge di Stabilità 2016) prevede che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, *a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*".

Per l'anno 2016 i fondi di riferimento per l'ASST di Monza sono quelli che risultano consolidati alla data del 31 dicembre 2015 della ex A.O. San Gerardo di Monza, a cui si sommano le quote riferite al personale confluito dalla ex A.O. Desio-Vimercate, dalla ex ASL Monza e dalla ex ASL Milano 1. La quantificazione è stata effettuata sulla base dei protocolli sottoscritti in data 19 dicembre 2016 tra ATS Monza – ASST Monza – ASST Vimercate in ottemperanza alle disposizioni generali contenute nei protocolli sottoscritti dalla Regione Lombardia con le OO.SS. in data 18 gennaio 2016, come dettagliatamente esposto nel Modulo 1.

**Il comma 2 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017** (G.U. n. 130 del 7 giugno 2017) prevede, nelle more di quanto stabilito dal comma 1, *a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'abrogazione dell'art. 1, comma 236 della legge 208/2015, ed ha disposto che sempre a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.*

**Sezione IV – Sintesi del Fondo sottoposto a certificazione**

Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno art. 7 C.C.N.L. 31 luglio 2009	€	6.368.511,16
Fondo della Produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali art. 8 C.C.N.L. 31 luglio 2009	€	4.693.036,39
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, posizioni organizzative, indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica art. 9 C.C.N.L. 31 luglio 2009	€	13.445.272,80

**Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Non sono presenti risorse allocate all'esterno del fondo.

**Modulo 2 – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

**Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa e comunque non regolate specificamente del Contratto Integrativo sottoposto a certificazione** nessuna

**Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Le poste regolate dall'Accordo in esame riguardano il solo istituto della progressione economica orizzontale (ossia le assegnazioni di fascia economica superiore) al personale non dirigente del Comparto sanità. Tali poste sono quelle indicate nel **Modulo 1 - Sezione I** relativamente al solo fondo ex art. 9 del C.C.N.L. 31.07.2009.

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, posizioni organizzative, indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica art. 9 C.C.N.L. 31 luglio 2009	€	13.445.272,80
finanzia le voci stipendiali quali fasce retributive, indennità professionale specifica, indennità di qualificazione professionale, indennità di coordinamento, indennità di posizione organizzativa.		

**Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

nessuna

**Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

Le risorse destinate alla Contrattazione Integrativa Aziendale dall'Accordo sottoscritto il 13 dicembre 2017 sono costituite dalle quote residue del fondo ex art. 9 del C.C.N.L. 31 luglio 2009, che vengono quantificate per l'anno 2017 a complessivi € 748.000,00 circa. Tali risorse costituiscono la copertura economica delle progressioni orizzontali (fasce) per l'anno 2017.

**Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

nessuna

**Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico - finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale**

- I criteri di utilizzo del fondo fasce retributive ex art. 9 C.C.N.L. 31 luglio 2009, che ha natura fissa e continuativa (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e della legge 208 del 28 dicembre 2015 art. 1 co. 236), garantiscono che l'assegnazione delle





fasce economiche al personale dipendente come definito nell'Accordo integrativo aziendale sottoscritto in data 13 dicembre 2017 trova piena copertura economica con le risorse del fondo stesso registrate nei competenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2017.

- le progressioni economiche orizzontali (fasce) per l'anno 2017 previste al personale dipendente in base ai criteri definiti dall'Accordo vengono erogati nel rispetto del principio di selettività, attraverso l'attuazione combinata di diversi strumenti quali: valutazione riportata da ciascun dipendente, anzianità conseguita nella fascia di riferimento. Nei casi di parità di punteggio la precedenza è accordata al dipendente con maggiore anzianità di servizio effettivo nel SSN e in caso di ulteriore parità si considera l'anzianità anagrafica (art. 3 commi 3, 4, 5 e 7).

**Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

Ai fini di consentire un raffronto con l'anno precedente si evidenziano le seguenti situazioni dei residui dei Fondi contrattuali:

**ANNO 2016**

Con riferimento all'anno 2016 vengono di seguito riportati il "totale speso" e il "residuo fondi" anno 2016. Con particolare riferimento al fondo fasce, posizioni organizzative (art. 9) il residuo anno 2016 è stato pari a € 452.787,47.

	FONDI 2016	TOTALE SPESO 2016	RESIDUO FONDI 2016
FONDI 2016 COMPARTO C.C.N.L. 31.07.2009 approvati con deliberazione n° 927 del 16.06.2017	FONDO STRAORDINARI E DISAGIO ART. 7 C.C.N.L. 31 luglio 2009	6.316.153,31	5.792.264,50
	FONDO FASCE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 C.C.N.L. 31 luglio 2009	13.179.782,97	12.726.995,50
	FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ART. 8 C.C.N.L. 31 luglio 2009	4.548.986,91	2.194.773,45 acconti 2016
	<b>TOTALE</b>	<b>24.044.923,19</b>	<b>20.714.033,45</b>
<b>TOTALE RESIDUI FONDI 2016 COMPARTO SANITA'</b> deliberazione n. 1119 del 25.07.2017			<b>3.330.889,74</b>

Nell'anno 2016, in assenza di un Accordo integrativo aziendale sulle progressioni orizzontali non è stato possibile procedere con l'assegnazione delle fasce 2016, e pertanto, il residuo del Fondo in argomento è confluito a consuntivo nel Fondo produttività ed assegnato quale saldo produttività collettiva al personale del Comparto.

Nella tab. 15 (3) del Conto Annuale 2016 - sezione "costituzione Fondi per la contrattazione integrativa" sono stati esposti i FONDI del Comparto anno 2016, validati dal Collegio Sindacale con proprio verbale n. 10 del 08/06/2017 e successivamente adottati con atto deliberativo n. 927 del 16.06.2017.

Con delibera n. 1119 del 25.07.2017 sono stati rendicontati per ciascun fondo contrattuale gli importi spesi con i relativi residui.



ANNO 2017

Con riferimento all'anno 2017 vengono di seguito evidenziati per ciascun Fondo contrattuale il totale speso al 31 dicembre 2017 e le relative quote residue. Con riferimento al Fondo fasce, posizioni organizzative art. 9 si evidenzia un residuo pari ad € 748.168,16 che costituisce il limite delle risorse disponibili per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2017.

	FONDI 2017	TOTALE SPESO 2017	RESIDUO FONDI 2017
FONDO STRAORDINARI E DISAGIO ART. 7 C.C.N.L. 31 luglio 2009	6.368.511,16	non definitivo 5.179.634,43	alla data del 22.01.2018 sono ancora presenti straordinari e indennità di disagio di competenza 2017 ancora da pagare.
FONDO FASCE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 9 C.C.N.L. 31 luglio 2009	13.445.272,80	12.697.104,64	748.168,16
FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ART. 8 C.C.N.L. 31 luglio 2009	4.693.036,39	2.279.064,98 acconti produt. 2017	2.413.971,41
<b>TOTALE</b>	<b>24.506.820,35</b>		
<b>TOTALE RESIDUI FONDI 2017 COMPARTO SANITA'</b>			

#### Modulo 4 – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di finanziamento degli oneri del Fondo con gli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

##### Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'Amministrazione stiano presidiando correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

L'ASST di Monza ha adottato la contabilità economico patrimoniale e, relativamente al costo del personale, ha previsto l'adozione di un piano dei conti aziendale allineato con quello regionale articolato per ruolo/area contrattuale/voce stipendiale.

La programmazione della gestione ed il relativo monitoraggio avvengono utilizzando il modello regionale denominato "Modello A" che prevede la ripartizione dei costi del personale dipendente per area contrattuale con evidenza specifica dei fondi contrattuali, competenze fisse ed oneri sociali. La spesa del personale dipendente, con particolare riferimento ai fondi contrattuali, viene costantemente monitorata e trimestralmente rendicontata in fase di elaborazione dei C.E.T. (1°, 2°, 3°, e 4° trimestre) e dei Bilanci di Assestamento e Bilancio Consuntivo esercizio 2017. Inoltre, tutte le voci di spesa vengono dettagliatamente rendicontate nei Flussi informativi del personale, in particolare nel Conto Annuale (tab. 12 competenze fisse; tab. 13 competenze accessorie; tab. 14 altre spese del personale; e tab. 15 sezione sinistra "costituzione dei fondi contrattuali; tab. 15 sezione destra "utilizzo dei fondi contrattuali").

##### Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Con deliberazione n. 1119 del 25.07.2017 sono stati definiti:

- la consistenza dei fondi per l'anno 2016 della ASST di Monza;
- gli importi spesi di ciascun fondo;



- i relativi residui del fondo fasce (art. 9) e del fondo disagio/straordinari (art. 7) che a consuntivo sono temporaneamente confluiti nel fondo produttività collettiva ed assegnati quali saldi produttività al personale del comparto. Tali residui, come stabilito dai CC.CC.NN.L., non si storicizzano all'interno del fondo produttività (fondo art. 8), ma sono stati riassegnati nell'anno 2017 ai rispettivi fondi di provenienza (fondi artt. 7 e 9 del C.C.N.L. 31 luglio 2009).

Con verbale n. 10/2017 del 8 giugno 2017 il Collegio Sindacale ha effettuato la certificazione dei fondi contrattuali di che trattasi.

**Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini del finanziamento delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Nel prospetto sotto riportato vengono esposti gli importi dei Fondi contrattuali del personale non dirigente del Comparto sanità, esposti nell'Assestamento di Bilancio 2017 e nel 4° C.E.T. 2017.

I fondi contrattuali anno 2017 sono contabilizzati sui seguenti conti di bilancio:

n. conto	Categoria	FONDO COMPARTO	IMPORTO TOTALE FONDI Mod. "A" Assestamento di Bilancio 2017
80601301	Stipendi e altre competenze fisse COMPARTO SANIT. Tempo Indeterminato	Fondo Fasce	13.445.272,80
80601321	Stipendi e altre competenze fisse COMPARTO SANIT. Tempo determinato		
80602201	Stipendi e altre competenze fisse COMPARTO PROFESS. Tempo Indeterminato		
80603201	Stipendi e altre competenze fisse COMPARTO TECN. Tempo Indeterminato		
80603221	Stipendi e altre competenze fisse COMPARTO TECN. Tempo determinato		
80604201	Stipendi e altre competenze fisse COMPARTO AMM.VO Tempo Indeterminato		
80601304	Incentivazione Produttività COMPARTO SANIT. Tempo Indeterminato	Fondo Produttività	4.693.036,39
80601324	Incentivazione Produttività COMPARTO SANIT. Tempo determinato		
80602204	Incentivazione Produttività COMPARTO PROFESS. Tempo Indeterminato		
80603204	Incentivazione Produttività COMPARTO TECN. Tempo Indeterminato		
80603224	Incentivazione Produttività COMPARTO TECN. Tempo determinato		
80604204	Incentivazione Produttività COMPARTO AMM.VO Tempo Indeterminato		
80601303	Indennità Accessorie COMPARTO SANIT. Tempo Indeterminato		
80601330	Indennità Accessorie COMPARTO SANIT. Tempo determinato		
80602210	Indennità Accessorie COMPARTO PROFESS. Tempo determinato		
80603210	Indennità Accessorie COMPARTO TECN. Tempo Indeterminato		



80603230	Indennità Accessorie COMPARTO TECN. Tempo determinato		
80604203	Indennità Accessorie COMPARTO AMM.VO Tempo Indeterminato	Fondo Disagio/Straordinari	6.368.511,16
80601302	Lavoro Straordinario COMPARTO SANIT. Tempo Indeterminato		
80601322	Lavoro Straordinario COMPARTO SANIT. Tempo determinato		
80602202	Lavoro Straordinario COMPARTO PROFESS. Tempo Indeterminato		
80603202	Lavoro Straordinario COMPARTO TECN. Tempo Indeterminato		
80603222	Lavoro Straordinario COMPARTO TECN. Tempo determinato		
80604202	Lavoro Straordinario COMPARTO AMM.VO Tempo Indeterminato		
	<b>TOTALE</b>		<b>24.506.820,35</b>

Milano, 24 gennaio 2018

IL DIRETTORE  
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE  
dot. Leonardo Tozza

Allegato 1) Accordo sottoscritto con le OO.SS. del Comparto il 13 dicembre 2017 "Accordo per la progressione orizzontale del personale dell'Area del Comparto - ASST di Monza".



**ACCORDO PER LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE DEL PERSONALE DEL  
COMPARTO**

**Art. 1 PRINCIPI GENERALI**

1. L'art. 35 del CCNL del personale del comparto stipulato il 7 aprile 1999 ha stabilito i criteri generali per l'adozione in ogni azienda di metodologie per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti, mentre ulteriori e più specifici criteri e modalità sono rinviati alla contrattazione integrativa aziendale.
2. La valutazione costituisce, tra l'altro, lo strumento principale per realizzare il processo relativo alla progressione economica orizzontale introdotta dal citato CCNL del 7 aprile 1999, vale a dire i passaggi di fascia economica all'interno delle categorie di inquadramento del personale.
3. L'art. 3 c.1 del CCNL del personale del comparto stipulato il 10 aprile 2008 ha stabilito che per il passaggio di fascia superiore i dipendenti devono avere un periodo minimo di permanenza nella fascia inferiore di almeno 24 mesi.
4. Il presente accordo aziendale si applica a tutto il personale dell'area del comparto avente con l'azienda un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
5. Lo stesso è adottato nel rispetto delle norme in vigore.

**Art. 2 CONTENUTO DEL PRESENTE ACCORDO**

1. Con il presente accordo le parti intendono attivare la progressione economica orizzontale, definendo criteri e modalità per l'accesso alla fascia economica superiore.
2. La progressione economica orizzontale dei dipendenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del CCNL 7.04.1999, è pianificata secondo le risorse disponibili nel fondo ex art. 9 del CCNL 31.07.2009, e, fermi restando i principi di selezione, il numero teorico dei dipendenti che possono acquisire la fascia economica è stabilito in ogni caso nei **limiti delle risorse economiche disponibili**, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 del CCNL 10.04.2008.
3. Il presente accordo sostituisce integralmente tutti gli accordi pregressi di identico contenuto, alla luce delle innovazioni contrattuali e legislative intervenute successivamente, nonché delle modifiche dell'assetto istituzionale e organizzativo aziendale: tali accordi pregressi si intendono pertanto disapplicati.

ACCORDO PER LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO

4. Salvo diversa indicazione, il presente accordo è applicato dal 01/01/2017 e rimarrà in vigore fino alla approvazione di un successivo accordo, fatto salvo quanto definito da specifiche norme o da contratti collettivi nazionali.

### Art. 3 CRITERI GENERALI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

Si definiscono i criteri e le modalità per l'accesso alla progressione economica orizzontale ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 del CCNL 7.04.1999 nel rispetto delle norme vigenti, come segue:

1. I criteri per l'assegnazione delle fasce economiche tengono conto dei punteggi ottenuti nella valutazione individuale dell'anno 2016, secondo i principi contenuti nella normativa nazionale e contrattuale vigente;
2. Accede alla "progressione economica orizzontale", con effetto dal 01.01.2017, in presenza delle risorse disponibili nel relativo fondo di competenza, il personale dipendente dell'azienda a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio di ogni anno:
  - che abbia una anzianità di servizio nel SSN a tempo indeterminato di almeno 2 anni antecedente alla decorrenza di assegnazione della fascia (1° gennaio 2017);
  - che abbia svolto almeno 6 mesi di effettivo servizio in azienda nell'anno precedente (2016), esclusi i periodi eventualmente coperti a tempo determinato, anche senza soluzione di continuità con l'immissione in ruolo;
3. Le risorse economiche disponibili per la progressione economica orizzontale, per ogni anno di riferimento, devono valorizzare prioritariamente i dipendenti che abbiano ottenuto il migliore risultato tra valutazione in uso e anzianità nella fascia posseduta, secondo i criteri di seguito descritti:
4. A tal fine, in relazione alle risorse disponibili per la eventuale progressione economica, accertate nell'ambito del fondo "fasce" del 2017, di cui al già citato art. 9 del CCNL 31.07.2009, le stesse sono ripartite come segue:
  - il 100% delle risorse disponibili è finalizzato a premiare, in via prioritaria, il personale che ha la maggiore anzianità nella fascia e ha ottenuto i punteggi nelle rispettive schede di valutazione che lo colloca nelle relative fasce massime di valutazione di ottimo ed in sequenza di sufficiente, secondo il seguente schema, che tiene conto delle differenti schede e criteri di valutazione delle rispettive aziende di provenienza:

VALUTAZIONE COMPLESSIVA CONSEGUITA	CLASSIFICAZIONE
Punti scheda da 61 a 100	OTTIMO
da 50 a 60	SUFFICIENTE
<= 50	INSUFFICIENTE



5. Fatti salvi i criteri di accesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, accede in sequenza alla progressione economica orizzontale 2017 il personale che abbia conseguito un punteggio articolato con i seguenti criteri.

Totale punti disponibili 9, così suddivisi:

- a.1.1. **5 punti** assegnati sulla base della scheda di valutazione individuale dell'anno di riferimento (2016);
- a.1.2. **4 punti** assegnati in base all'anzianità conseguita nella fascia di riferimento alla data del 1 gennaio 2017;

**I 5 punti** riconosciuti in base alla scheda di valutazione individuale sono assegnati come segue:

- punti **5** per una valutazione corrispondente ad un punteggio da 61 a 100;
- punti **3** per una valutazione corrispondente ad un punteggio da 50 a 60;
- punti **0** per una valutazione inferiore a 50

**I 4 punti** riconosciuti in base all'anzianità conseguita nella fascia di riferimento sono assegnati come segue:

- punti **4** per un'anzianità conseguita nella fascia di riferimento uguale o superiore a 3 anni;
- punti **3** per un'anzianità conseguita nella fascia di riferimento superiore a 2 anni e inferiore a 3 anni;
- punti **0,5** per un'anzianità conseguita nella fascia di riferimento uguale o inferiore a 2 anni.

6. Fatti salvi i criteri di accesso alla progressione di cui sopra, è escluso in ogni caso dall'accesso alla progressione:

- il personale che ha conseguito un punteggio negativo/insufficiente, quindi inferiore a punti 50.
- il personale a tempo indeterminato con meno di 6 mesi di effettivo servizio nell'anno precedente, fatti salvi i periodi riferiti alle seguenti fattispecie:
  - permessi per donazione sangue e midollo;
  - permessi retribuiti ai sensi della Legge n. 104/1992;
  - assenze per malattia certificata ex art. 11 CCNL 2001 (inferiori a mesi sei nell'anno di riferimento);
  - permessi sindacali;
  - infortunio sul lavoro (inferiore a mesi sei nell'anno di riferimento);
  - permessi ex art. 21 del CCNL 1 settembre 1995;
  - permessi per assistenza figlio minore, fino a max 30 gg;

congedo di astensione obbligatoria.

7. In ogni caso nelle ipotesi in cui le risorse complessive disponibili per la progressione economica siano inferiori al numero teorico degli aventi titolo per l'anno di riferimento, ed in ogni caso nel rispetto delle priorità, stabilite in base ai criteri di cui al punto precedente, si procederà alla progressione utilizzando i seguenti ulteriori criteri, applicabili in sequenza:
- a parità di punteggio complessivo, ha la prevalenza il dipendente che ha la maggiore anzianità nella fascia di riferimento;
  - a parità di anzianità di fascia, ha la prevalenza il dipendente che ha la maggiore anzianità di servizio effettivo nel SSN al 01/01/2017;
  - in caso di ulteriore parità si considererà l'anzianità anagrafica.

**Art. 4 - NORMA FINALE**

1. Il presente accordo conserva la sua efficacia sino alla stipulazione di un successivo accordo, e fatti salvi eventuali e diverse disposizioni contrattuali e legislative.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e aziendali vigenti nonché le norme in vigore.


Monza, 13 dicembre 2017

Per la ASST Monza



Per la RSU

Per le OO.SS. dell'area del Comparto



CISL FPMBL  
CISL FPMBL  
XOR 5/16 UP  
FSI CONF.  
NARSINO  
UILFPL  
FSI USAE  
FTCAIL 17B



"Con riferimento all'art. 3 comma 6 si ritiene che gli incisi riportati in parentesi siano non coerenti con un equo sistema di riconoscimento della progressione orizzontale e pertanto non condivisi dai sottoscrittori della presente nota e presumibilmente lesivi del diritto individuale sancito dalle norme vigenti".

Alfonso Pirelli NURSING

Renato Bucci CISL FP

Zella Lettore CUB USIS

PAURO V. MORIS NURSING UA.

Stefano UIL FPL

Roberto FSI USAE

Walter FP CGIL US